



## DELIBERA N. 130

28 marzo 2023.

### Oggetto

Istanza presentata dalla Urban Security Investigation Italia S.r.l. - Procedura aperta per il servizio di vigilanza fissa e vigilanza ispettiva dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale presso il Campus ed il Polo Didattico in località Folcara ubicati nel Comune di Cassino (FR) - Servizio di telesorveglianza con intervento su allarme presso il Polo Didattico di Frosinone. Importo a base di gara euro: 137.594,73. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: Università di Cassino e del Lazio meridionale.

**UPREC 48/2023/S/PREC**

### Riferimenti normativi

Artt. 79 del d.lgs. n. 50/2016

### Parole chiave

Appalto pubblico – servizi – scelta del contraente – procedura – bando – proroga dei termini – sopralluogo obbligatorio

### Massima

Appalto pubblico – servizi – scelta del contraente – procedura – bando – proroga dei termini – sopralluogo obbligatorio

La concessione di una proroga dei termini rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione che valuta l'opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell'opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, nonché delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, tra cui anche l'esigenza di concludere il procedimento entro un determinato periodo

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione



nell'adunanza del 28 marzo febbraio 2023

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 2166 del 11.1.2023 con la quale l'impresa Appalti e Costruzioni Civili s.r.l. ha chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso relativamente ad alcuni profili inerenti la proroga dei termini originariamente disposta dalla stazione appaltante, per l'effettuazione del sopralluogo e della presentazione delle offerte con riferimento alla *"Procedura aperta per il servizio di vigilanza fissa e vigilanza ispettiva dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale presso il Campus ed il Polo Didattico in località Folcara ubicati nel Comune di Cassino (FR) - Servizio di telesorveglianza con intervento su allarme presso il Polo Didattico di Frosinone"*.

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

CONSIDERATO che la questione controversa sottoposta all'Autorità verte in particolare sulla legittimità di una seconda proroga del termine per la presentazione delle offerte, dopo una prima disposta a seguito di un malfunzionamento della piattaforma elettronica del MEPA ex art. 79, co. 5 bis del d.lgs. 50/2016, che avrebbe consentito la partecipazione alla gara ad altri oo.ee. anche se non avevano originariamente effettuato il sopralluogo, previsto come obbligatorio ai sensi della lex specialis di gara;

RILEVATO che la suddetta lex specialis, segnatamente l'art. 5 del Disciplinare, prevedeva che *"gli istituti concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso gli obiettivi oggetto dell'appalto, al fine di prendere visione dei luoghi e delle sedi ove verranno svolti i servizi. La procedura per l'effettuazione del sopralluogo prevede che ciascun concorrente inoltri apposita richiesta al Responsabile del settore Tecnico e Manutenzione... comunicando i dati anagrafici della persona preposta ad effettuare il sopralluogo ed eventualmente di un suo sostituto, allegando altresì per ciascun nominativo un documento di identità in corso di validità. Il sopralluogo deve essere svolto entro e non oltre 8 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte. Contestualmente all'effettuazione del sopralluogo, verrà rilasciato l'attestato di avvenuto sopralluogo"*;

PRESO ATTO che originariamente il termine per la presentazione delle offerte era il giorno 12.12.2022;

PRESO ATTO che l'odierno istante, dopo avere effettuato il sopralluogo nei termini di cui sopra in data 28.11.2022, comunicava alla stazione appaltante l'impossibilità a inserire l'offerta sulla piattaforma MEPA per problemi tecnici e chiedeva alla medesima stazione appaltante di prorogare in autotutela detto termine;

RILEVATO che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 79, co. 5 bis del d.lgs. 50/2016, con provvedimento del 15.12.2022, comunicava la proroga del termine, differendo al giorno 5.1.2023 quello per la ricezione dell'offerta e al giorno 9.1.2023 quello della prima seduta pubblica;

PRESO ATTO che a seguito di tale proroga e di alcune istanze pervenute da altri oo.ee., la stazione appaltante, con provvedimento del 23.12.2022, affermava che il termine per effettuare il sopralluogo era ormai spirato, non avendo subito variazioni rispetto a quello originariamente previsto nella lex specialis, in quanto la riapertura dei termini riguardava solo la presentazione delle offerte;



RILEVATO che, in riscontro a tale chiarimento, perveniva alla stazione appaltante un'istanza di riesame fondata sul duplice presupposto che da un lato, la proroga del termine di presentazione delle offerte avrebbe necessariamente comportato anche lo spostamento del termine per effettuare il sopralluogo e, dall'altro che, per costante giurisprudenza, il sopralluogo, ancorché obbligatorio, non avrebbe alcun effetto espulsivo dalla gara, stante la tassatività delle cause di esclusione, ma serve affinché ogni concorrente acquisisca precisa contezza di tutte le informazioni necessarie sull'appalto e possa formulare un'offerta coerente con l'oggetto dell'appalto e delle necessità della stazione appaltante che lo bandisce;

PRESO ATTO pertanto che la stazione appaltante accoglieva l'istanza di riesame con provvedimento del 9.1.2023 e disponeva la riapertura dei termini, posticipando in particolare al giorno 20.1.2023, sia il termine per l'effettuazione del sopralluogo, sia quella per la ricezione delle offerte;

RILEVATO che detto provvedimento di differimento veniva emanato sul presupposto del "*interesse della stazione appaltante che gli offerenti presentino la propria offerta dopo aver avuto l'opportunità di ottemperare al proprio onere di sopralluogo e che ciò motiva la riapertura dei termini sia per l'effettuazione del sopralluogo che per la successiva presentazione delle offerte da parte di coloro che avessero già presentato precedenti offerte, nonché in ossequio al principio della massima partecipazione*" e anche per la rilevata impossibilità di effettuare detto sopralluogo "*in tempo utile per la data del 5.1.2023, data della prima proroga, stante la chiusura dei locali universitari (per festività di fine anno) e la sospensione delle attività fino al 2.1.2023 (data di riapertura dell'Ateneo)*";

RILEVATO che alla luce di quanto previsto dalla lex specialis sopra richiamata, secondo cui "*Il sopralluogo deve essere svolto entro e non oltre 8 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte*", in cui viene indicato pertanto un termine – e non una data esattamente predeterminata – necessariamente ancorato alla data di scadenza della presentazione delle offerte;

CONSIDERATO quanto sopra, pertanto, il provvedimento del 23.12.2022 di rigetto delle istanze per effettuazione del sopralluogo da parte di altri oo.aa. per scadenza del termine, nonostante la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, avrebbe avuto ricadute sul principio di massima partecipazione alla gara de qua, anche alla luce della rilevante giurisprudenza (ex multis Cons. Stato 2355/2021) che, in tema di sopralluogo obbligatorio, ne esclude la natura di causa di esclusione, stante il principio di tassatività delle stesse;

CONSIDERATO inoltre che in termini generali le fattispecie contemplate dell'art. 79, commi 3 e 5 bis, D.lgs. n. 50/2016, non costituiscono un elenco tassativo dei casi di proroga dei termini di presentazione delle offerte nelle gare di appalto (TAR Basilicata n. 73/2021), mentre invece "*la concessione di una proroga dei termini rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione che valuta l'opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell'opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, nonché delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, tra cui anche l'esigenza di concludere il procedimento entro un determinato periodo*" (vd. Delibere Anac n.336 del 28 marzo 2018 e n. 1130 del 5 ottobre 2018);

RILEVATO che il provvedimento di riesame e riapertura dei termini del 9.1.2023, risulta adeguatamente motivato dalla stazione appaltante sul presupposto dell'interesse pubblico alla massima partecipazione alla gara, nonché alle specifiche esigenze operative della stazione appaltante;



RILEVATO che nel caso di specie, in funzione della formulazione dell'art. 5 del disciplinare di gara, il differimento del termine disposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 79, co. 5 bis, avrebbe dovuto incidere anche sullo svolgimento del sopralluogo;

PRESO ATTO di quanto sopra si osserva che la condotta della stazione appaltante appare conforme alla disciplina di settore;

Il Consiglio

ritiene, con riferimento alle questioni dedotte e nei limiti di cui in motivazione, che la condotta della stazione appaltante appare conforme all'ordinamento ed alla disciplina di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 aprile 2023

Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente